

Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

X SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 67 del 14 dicembre 2000

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea".


	pres.	ass.		pres.	ass.
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita	✓	
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Ripa Di Meana Carlo	✓	
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ronconi Maurizio	✓	
9 - Donati Maurizio	✓		24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco	✓		25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno	✓		26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada		✓
13 - Gobbini Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro		✓	29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Giorgio BONADUCE

CONSIGLIERI SEGRETARI: Marco FASOLO

ESTENSORE: Maria Rita FRANCESCONI

VERBALIZZANTE: Francesco T. DE CAROLIS



OGGETTO N. 157

DELIBERAZIONE N. 67 DEL 14.12.2000

LEGGE REGIONALE - "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea".

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1372 del 29.11.00 concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea", depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 4.12.00 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 4.12.00 (ATTO N. 370);

VISTI il parere e udita la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrata ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del Regolamento interno dal Presidente Edoardo Gobbini (ATTO N. 370/BIS);

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;


VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato 19 voti favorevoli, 2 contrari e 4 astenuti espressi nei modi di legge dai 25 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 – Norme per l'attuazione della legge 15



gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea”, composta di n. 5 articoli nel testo che segue:

Art. 1

1. Nella rubrica dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17, la parola “regionale” è sostituita con “provinciale”.
2. Al comma 1 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, le parole “E’ costituita con Decreto del presidente della Giunta regionale la Commissione regionale” sono sostituite con le seguenti “Ciascuna Provincia costituisce la Commissione provinciale”.
3. Al comma 1, lett. b), dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, dopo la locuzione “all'art. 6” è aggiunto “, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)”.
4. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parola “regionale” è sostituita da “provinciale”.
5. Al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della L.R. n. 17/94 le parole “Giunta regionale” sono sostituite con “Provincia”.
6. Al comma 2, lett. b) dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, la parole “Giunta regionale” sono sostituite con “Provincia”.
7. Al comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, le parole “della legislatura regionale” sono sostituite con “della durata in carica del Consiglio provinciale”.
8. Al comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 17/94, le parole “del 25 maggio 1993, n. 396” sono sostituite con “del 21 luglio 2000, n. 138”.
9. Al comma 6 dell'art. 4 della L.R. 17/94, le parole “dipendente regionale dell'Ufficio Viabilità e Trasporti” sono



sostituite con "funzionario della
Provincia".

Art. 2

1. Al comma 1, lett. h), dell'art. 6 della L.R. n. 17/94, la locuzione "65 anni" è sostituita con "60 anni".

Art. 3


1. Il comma 1, dell'art. 7 della L.R. n. 17/94, è così modificato:
"1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della Commissione provinciale di cui all'art. 4. L'aspirante deve presentare alla Commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6."

Art. 4

1. Al comma 1, dell'art. 8 della L.R. n. 17/94, le parole "in un colloquio basato su domande concernenti le" sono sostituite dalle seguenti "nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle".

Art. 5

1. Dopo l'art. 11 della L.R. n. 17/94, è aggiunto il seguente:



“Art. 12

1. Le funzioni delegate con la presente legge alle Province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul Cap. 3126, denominato “Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l’esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale.”

L'ESTENSORE
dott.ssa Maria Rita Francesconi

